



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo di Casalbuttano

Via Verdi, 8 – 26011 Casalbuttano ed Uniti (Cr)

C.F. 92006650193 – CRIC810009

☎ 0374/362092 – 📠 0374/360007



CRIC810009@istruzione.it - CRIC810009@pec.istruzione.it - <https://iccasalbuttano.edu.it/>

Data e prot.: si veda segnatura

Alle famiglie
Agli alunni
Ai docenti
scuola secondaria primo grado
Tutti i plessi

Oggetto: Validità dell'anno scolastico. Derghe

Si ritiene utile ricordare che ai sensi del Dlgs. 62/2017, art.5, c.1 "*Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.*"

Ai fini della valutazione finale, per gli studenti di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado di codesta Istituzione scolastica l'anno scolastico è considerato valido se risulterà frequentato per i 3/4 dell'orario annuale in base alla seguente tabella:

Monte ore settimanali	Monte ore totale annuale	Monte ore annuale necessario per la validità dell'a.s. (75% totale ore)	Ore annuali di assenze consentite (25% totale ore)
30	990	743	247

Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica né dell'attività ad esso alternativa, il monte ore è decurtato di 33 ore. Per gli alunni disabili con percorsi individualizzati si farà riferimento a quanto stabilito dal rispettivo Piano Educativo Personalizzato.

Si rammenta inoltre che l'art.5, c.2 del sopracitato Dlgs.62/17 prevede che "*Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione*".

Pertanto il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di I ciclo.

Si informa pertanto che il Collegio dei docenti ha deliberato che qualora si dovesse superare il tetto massimo delle assenze consentite, ai fini della valutazione, saranno prese in considerazione le deroghe, per le seguenti motivazioni straordinarie:

- Assenze per gravi motivi di salute (adeguatamente documentati);
- Assenze per terapie e/o cure programmate;
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche a livello nazionale organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI;
- Assenze per motivi di culto;
- Assenze legate a particolari situazioni sociali (debitamente documentate)
- Assenze per motivi migratori familiari
- Assenze in quanto profughi di guerra

Sarà cura dei docenti della classe informare tempestivamente le famiglie in caso di assenze che possano compromettere la validità dell'anno scolastico.

Si rammenta peraltro che il Ministero dell'istruzione e del merito, con Decreto Legge del 15 settembre 2023, n. 23, art.12, ha rafforzato le sanzioni per i tutori inadempienti all'osservanza dell'obbligo scolastico per i propri figli/e.

Si confida pertanto nella collaborazione delle famiglie, affinché sia garantita un'assidua e regolare frequenza delle lezioni da parte degli alunni e delle alunne dell'Istituto.

Cordiali saluti

Il Dirigente scolastico reggente
*Prof. Maria Giovanna Daniela Manzia

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93*